



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 03 DEL 16 MAGGIO 2024

OGGETTO:Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Banca Farmafactoring Spa.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di maggio, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*", con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTA l'istanza presentata dalla Banca Farnafactoring Spa, con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito di importo pari a € 2.860,26 per *"Interessi di mora per ritardato pagamento di forniture e prestazioni varie"*;

VISTA l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dai Dirigenti dei competenti Servizi comunali dai quali risulta che *"dalla documentazione agli atti e dall'attestazione ex art. 254, comma 4, del TUEL rilasciata dal dirigente del competente servizio comunale, non risulta emesso alcun atto formale di costituzione in mora nei confronti del Comune di Lavagna, necessario affinché possa sorgere in capo allo stesso una responsabilità da tardivo adempimento (Cass. sent. n. 19320/2005; n. 5066/2009). Pertanto, il presunto creditore non potrà invocare il diritto agli interessi moratori a decorrere da una data precedente a quella della costituzione in mora, che può essere individuata nella notifica della citazione in giudizio o in una precedente e specifica messa in mora (Cassazione civile, sez. I, 25/09/2015, n. 19084)"*;

DATO ATTO che, con nota n. 14260 del 30/04/2024, notificata in pari data a



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

mezzo PEC, è stato comunicato al suddetto creditore il preavviso di rigetto della propria istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;

VISTA la memoria difensiva pervenuta dall'ufficio legale del creditore con nota n. 14260 del 30/04/2024;

CONSIDERATO che le argomentazioni ivi contenute non contengono elementi utili ai fini di una diversa valutazione, considerato, altresì, che ai sensi dell'Art. 248, c. 4 del TUEL, dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'Art. 256 del TUEL, i crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria e quindi, a maggior ragione, non sono dovuti interessi di mora per crediti già estinti antecedentemente alla dichiarazione del dissesto quali quelli in parola;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dalla Banca Farmafactoring Spa, relativa all'importo pari ad € 2.860,26 in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

- ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
- al sig. Revisore dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti

Dott. Stefano Piccolo

Veronica Frassinetti *Stefano Piccolo*